Richiesta di accesso agli atti inerenti ai controlli effettuati su un allevamento intensivo

T.A.R. Marche, Sez. I 17 maggio 2021, n. 432 - Conti, pres.; Morri, est. - Tesei (avv. Mazzi) c. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) (avv. Filippucci) ed a.

Ambiente - Allevamento intensivo (allevamento avicolo) - Allevamento costituente industria insalubre di prima classe per il quale era necessario il rilascio dell'AIA - Richiesta di accesso agli atti inerenti ai controlli effettuati dall'ARPAM.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente allega di essere proprietario di alcuni terreni e di una abitazione (in cui risiede) nelle vicinanze dell'allevamento avicolo, intrapreso dalla controinteressata CBM, in Jesi, Località Montecappone.

In tale veste, con istanza inoltrata in data 20/1/2021 all'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ancona, chiedeva copia dei seguenti documenti relativi all'allevamento in questione (costituente industria salubre di prima classe per il quale era necessario il rilascio dell'AIA):

- schema del PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo) annuale approvato nel PAUR regionale,
- PMC annuale consegnato dalla Ditta CMB ad ARPAM relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 inerente a: Consumo delle materie prime, Prodotti finiti, Risorse idriche, Consumo Energia, Combustibili e carburanti, Azoto e fosforo escreti:
- PMC annuale consegnato dalla Ditta CMB ad ARPAM relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 riguardante i dati delle emissioni in area (NH3, H2S, PM10, PM2,5, Odori) anche in rapporto ai dati relativi al ciclo di allevamento ed alle condizioni atmosferiche (vento, temperatura, umidità) al momento del rilevamento;
- PMC annuale consegnato dalla Ditta CMB ad ARPAM relativo ai dati del monitoraggio delle acque reflue e di lavaggio ed il loro eventuale riutilizzo/smaltimento relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020;
- documentazione relativa alle ispezioni ed ai controlli effettuati dall'ARPAM su detto impianto negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020;
- documentazione relativa alla destinazione finale ed al quantitativo della pollina prodotta nell'impianto e delle acque reflue secondo il PUA, analisi relative alla sostanza secca della lettiera per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020;
- documentazione relativa agli interventi ed alle verifiche effettuati dall'ARPAM con riguardo ai parametri delle emissioni nell'impianto per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020;
- documentazione relativa agli interventi ed alle verifiche effettuati dall'ARPAM su segnalazione di terzi e relativa ad eventuali infrazioni o denunce riguardanti problemi ambientali verificatasi nell'impianto per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Nell'istanza venivano richiamate le seguenti disposizioni normative: art. 3 D.Lgs. n. 195/2005; art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013; art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 184/2006; artt. 21, comma 2 e 23, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006; art. 24, comma 7, Legge n. 241/90.

Infine nell'istanza si specificava che: "Il richiedente ha interesse l'accesso agli atti in quanto necessari per l'attività giudiziale collegata ad un ricorso al TAR, oltre ad essere legittimato alla richiesta dai DLS 33/2013 e 195/2005".

Con l'impugnato provvedimento veniva tuttavia opposto diniego all'accesso in forza delle seguenti argomentazioni:

- l'istanza recava equivoci riferimenti alla Legge n. 241/1990 (accesso documentale), al D.Lgs. n. 33/2013 (accesso civico semplice e generalizzato) e al D.Lgs. n. 95/2005 (accesso all'informazione ambientale), pertanto veniva complessivamente ricondotta al solo accesso documentale di cui alla Legge n. 241/1990;
- la relativa motivazione (interesse all'accesso necessario per l'attività giudiziale collegata ad un ricorso al TAR) non veniva considerata sufficiente in relazione al nesso di strumentalità tra l'accesso (riguardante atti relativi a soggetti terzi) e la tutela giudiziale della posizione del richiedente;
- la genericità dell'istanza e la mole indefinita dei documenti richiesti (attinenti a distinti procedimenti su notevole arco temporale) appariva mirata ad un mero sindacato ispettivo, nei confronti dell'amministrazione, incompatibile con il diritto di accesso disciplinato dalla Legge n. 241/1990.
- L'ARPAM si è costituita per resistere al gravame.
- 2. In accoglimento dell'eccezione dedotta dall'amministrazione resistente, l'odierna decisione non terrà conto della memoria depositata tardivamente, dal ricorrente, in data 6/5/2021. Saranno invece considerate le note di udienza (per quanto copiosamente articolate ben oltre i normali limiti di questo strumento difensivo che dovrebbe connotarsi per



l'estrema sintesi, anche espositiva), alternative alla discussione orale, depositate dal ricorrente in data 11/5/2021 alle ore 11:30 e sulle quali non sono state formulate eccezioni.

- 3. Sempre in via preliminare il Collegio non intravede ragioni, neppure di mera opportunità, per accogliere l'istanza di riunione (proposta dal ricorrente) con i ricorsi 158/2021 e 160/2021, trattandosi di vicende complesse (come si dirà anche di seguito) relative ad allevamenti diversi, in località diverse e gestiti da imprese diverse, quindi ciascuno con le proprie peculiarità sia in fatto che per possibili risvolti giuridici (incluso quello di un eventuale giudizio di ottemperanza alla presente sentenza).
- 4. Nel merito il Collegio ritiene di condividere, nei termini e nei limiti di cui appresso, il primo e il terzo motivo di gravame con cui si deduce (in sintesi):
- che l'istanza era stata legittimamente proposta in via cumulativa invocando (in maniera chiara e non equivoca) tutte le tipologie di accesso previste dall'ordinamento, per cui l'amministrazione ha operato una illegittima e parziale riqualificazione della stessa, riconducendo tutto all'accesso documentale senza pronunciarsi in relazione alle altre forme di accesso (primo motivo);
- che l'istanza non risulta affatto indeterminata essendo stati chiaramente indicati gli atti richiesti e non è inoltre rivolta ad un controllo sull'operato dell'ARPAM ma sui risultati dei controlli effettuati sulle emissioni dell'allevamento e alle ispezioni svolte nel corso del tempo, trattandosi di informazioni ambientali che devono obbligatoriamente essere rese pubbliche (terzo motivo).

Il Collegio può riconoscere, concordando con l'amministrazione, che il ricorrente abbia intrapreso un'iniziativa di accesso estremamente complessa, per la tipologia di procedimenti avviati con un'unica istanza (a. documentale, a. civico, a. ambientale), ma anche per la mole dei documenti richiesti che riguardano non solo svariate attività (in parte del privato e in parte della pubblica amministrazione) ma anche un arco temporale significativo (dal 2015 al 2020, ovvero ben 6 anni). Questo, tuttavia, non legittimava l'amministrazione a ricondurre tutto all'accesso documentale di cui alla Legge n. 241/1990, essendo state chiaramente citate anche altre tipologie di accesso che non onerano il richiedente di indicare uno specifico interesse ad acquisire le informazioni richieste, pur essendo egli tenuto a collaborare con l'amministrazione (secondo il principio generale di cui all'art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990) affinché la propria istanza risulti chiara e precisa e possa essere evasa nei tempi stabiliti e senza inutili aggravi procedimentali.

L'amministrazione dovrà quindi ripronunciarsi in relazione alle altre tipologie di accesso attivate dal ricorrente e sulle quali non si era pronunciata, tenendo comunque conto degli atti e delle informazioni già acquisite dall'interessato attraverso istanze rivolte ad altre amministrazioni (es. quelle su cui si è già pronunciata la Regione come dedotto attraverso gli scritti difensivi), dovendosi, sul punto, condividere l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse (parziale) dedotta dall'amministrazione resistente.

Per provvedere viene assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza, con facoltà dell'amministrazione di adottare motivato provvedimento di proroga, per ulteriori 30 giorni, tenuto conto della complessità e della quantità dei documenti da esibire.

5. Il secondo motivo, volto a contestare il diniego di accesso documentale in base alle disposizioni della Legge n. 241/1990, non può invece essere condiviso.

Su punto trova applicazione quanto recentemente affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui: "a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della 1. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare" (cfr. sent. 18/3/2021 n. 4 – paragrafo 20).

Al riguardo il Collegio osserva:

- che l'istanza di accesso contiene effettivamente un generico richiamo a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive dal momento che si limita ad indicare il vago riferimento ad un ricorso al TAR (non identificato neppure nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio);
- che, qualora tale iniziativa giudiziaria fosse da individuare nel ricorso proposto a questo Tribunale e iscritto al nr. 264/2020 (come sembra ammettere parte ricorrente con le note di udienza), occorre rilevare che tale gravame, alla data di proposizione della domanda di accesso (20/1/2021), era già stato introitato per la decisione (in data 9/11/2020) con sentenza pubblicata (in data 10/3/2021) dopo l'adozione del diniego qui impugnato (del 4/2/2021); ricorso peraltro relativo a diverso e nuovo allevamento in altro comune (Monte Roberto);
- che non è quindi obiettivamente dato comprendere quale connessione strumentale vi sia tra i documenti richiesti e iniziative giudiziarie pendenti o da instaurare;
- che, infatti, non vengono neppure lamentate emissioni nocive provenienti dall'allevamento in questione.
- 6. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame, tenuto altresì conto della parziale infondatezza del gravame su un capo autonomo di domanda (accesso documentale) che determina parziale reciproca soccombenza.

 P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui al paragrafo 4 della motivazione con conseguente obbligo dell'amministrazione di ripronunciarsi come ivi indicato. Spese compensate.

(Omissis)

